

Bruxelles, 1° marzo 2024
(OR. en)

6818/24
PV CONS 6
AG 39

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali)
20 febbraio 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 6613/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

6673/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6674/24

Economia e finanza

1. Revisione della seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)



6166/24 + ADD 1
PE 62/23
EF

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 14.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

2. Revisione del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)



6167/24 + ADD 1
PE 63/23
EF

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 14.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

3. **Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo UE-Norvegia che modifica l'accordo UE-Norvegia in materia di IVA** SC 16532/23
Adozione 16398/23
16404/23
FISC
approvato dal Coreper, parte seconda, del 14.2.2024

Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, il cui testo messo a punto dai giuristi linguisti figura nel documento 16398/23.

Giustizia e affari interni

4. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea** SC 6011/24
Adozione 6551/23
EJUSTICE
approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.2.2024

Il Consiglio, a seguito dell'approvazione espressa il 22 novembre 2023, ha adottato l'atto conformemente all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Affari esteri

5. **Regolamento relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (codificazione)** 1C 6169/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 39/23
CODIF
COMER
approvato dal Coreper, parte seconda, del 14.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, TFUE).

Mercato interno e industria

6. **Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione** [IC] 6159/24 + ADD 1
PE-CONS 64/23
+ **COR 1 (lv)**
CONSOM
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 14.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione della Slovacchia (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Occupazione e politica sociale

7. **Direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (articolo 19)** [SC] 6065/24
10788/1/23 REV 1
SOC
Accordo di massima
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo
approvato dal Coreper, parte prima, del 14.2.2024

Il Consiglio ha raggiunto un accordo di massima sul testo della direttiva che figura nel documento 10788/1/23 REV 1 e ha deciso di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo su tale testo.

Attività non legislative

3. Preparazione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024: 5663/24
progetto di ordine del giorno commentato
Scambio di opinioni
4. Stato di diritto in Polonia: proposta motivata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE
Stato dei lavori
5. Varie
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 6674/24**Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":**

**Revisione della seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (MiFID II)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

"La Repubblica ceca sostiene costantemente l'ulteriore sviluppo dell'unione dei mercati dei capitali e, a tale riguardo, ha riposto le sue speranze, tra l'altro, sulla revisione delle norme relative ai mercati degli strumenti finanziari. Tali speranze si sono in parte concretizzate. Ad esempio, il compromesso finale ha introdotto un sistema consolidato di pubblicazione che tutela le sedi di negoziazione più piccole. Inoltre, grazie a diversi miglioramenti sono stati attenuati, per i partecipanti al mercato, gli oneri amministrativi eccessivi, che non erano giustificati. Apprezziamo molto le modifiche apportate.

D'altro canto, il compromesso finale, a nostro avviso, non è sufficientemente proporzionato in termini di trasparenza del mercato obbligazionario, il che potrebbe portare a una limitazione della contrattazione e della quotazione delle obbligazioni societarie sui mercati meno liquidi. In tale contesto, la Repubblica ceca ha espresso forti preoccupazioni, suffragate da dati sul suo mercato obbligazionario, e ha messo in guardia contro un'eccessiva regolamentazione.

Tuttavia, tali preoccupazioni e avvertenze non sono state prese in considerazione. L'intera struttura dei differimenti piuttosto brevi è fissata al livello I, il che non conferisce all'ESMA la flessibilità necessaria per adeguare i differimenti, qualora dovessero concretizzarsi le nostre preoccupazioni. Ciò potrebbe avere un effetto negativo non solo sul mercato obbligazionario ceco, ma anche sui mercati degli altri Stati membri con liquidità analoga.

Inoltre, a causa del divieto di pagamento per il flusso di ordini, tale compromesso limiterà in modo significativo l'accessibilità della negoziazione di azioni per i clienti dell'UE. Per di più, il divieto, nella sua forma attuale, impedirà agli internalizzatori sistematici o ad altri fornitori di liquidità dell'UE o di paesi terzi di offrire sconti ai clienti al dettaglio e ad alcuni professionisti.

Pertanto, la disposizione, che è stata introdotta per limitare una prassi discutibile, ha comportato restrizioni all'esecuzione degli ordini solo nelle sedi di negoziazione dell'UE o di paesi terzi, indipendentemente dalle norme relative all'esecuzione alle condizioni migliori e dai costi sostenuti dai clienti al dettaglio o da alcuni professionisti.

Infine, essendo pienamente consapevole delle numerose sfide che hanno preceduto questo compromesso, dal punto di vista procedurale la Repubblica ceca avrebbe accolto con favore ulteriori discussioni in sede di Consiglio su questioni specifiche, come pure la valutazione delle potenziali implicazioni delle soluzioni considerate nel loro insieme.

Riconosciamo che la proposta introduce una serie di cambiamenti positivi e, tenuto conto del quadro complessivo, abbiamo deciso di sostenere il fascicolo."

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

"La Repubblica ceca sostiene costantemente l'ulteriore sviluppo dell'unione dei mercati dei capitali e, a tale riguardo, ha riposto le sue speranze, tra l'altro, sulla revisione delle norme relative ai mercati degli strumenti finanziari. Tali speranze si sono in parte concretizzate. Ad esempio, il compromesso finale ha introdotto un sistema consolidato di pubblicazione che tutela le sedi di negoziazione più piccole. Inoltre, grazie a diversi miglioramenti sono stati attenuati, per i partecipanti al mercato, gli oneri amministrativi eccessivi, che non erano giustificati. Apprezziamo molto le modifiche apportate.

D'altro canto, il compromesso finale, a nostro avviso, non è sufficientemente proporzionato in termini di trasparenza del mercato obbligazionario, il che potrebbe portare a una limitazione della contrattazione e della quotazione delle obbligazioni societarie sui mercati meno liquidi. In tale contesto, la Repubblica ceca ha espresso forti preoccupazioni, suffragate da dati sul suo mercato obbligazionario, e ha messo in guardia contro un'eccessiva regolamentazione.

Tuttavia, tali preoccupazioni e avvertenze non sono state prese in considerazione. L'intera struttura dei differimenti piuttosto brevi è fissata al livello I, il che non conferisce all'ESMA la flessibilità necessaria per adeguare i differimenti, qualora dovessero concretizzarsi le nostre preoccupazioni. Ciò potrebbe avere un effetto negativo non solo sul mercato obbligazionario ceco, ma anche sui mercati degli altri Stati membri con liquidità analoga.

Inoltre, a causa del divieto di pagamento per il flusso di ordini, tale compromesso limiterà in modo significativo l'accessibilità della negoziazione di azioni per i clienti dell'UE. Per di più, il divieto, nella sua forma attuale, impedirà agli internalizzatori sistematici o ad altri fornitori di liquidità dell'UE o di paesi terzi di offrire sconti ai clienti al dettaglio e ad alcuni professionisti.

Pertanto, la disposizione, che è stata introdotta per limitare una prassi discutibile, ha comportato restrizioni all'esecuzione degli ordini solo nelle sedi di negoziazione dell'UE o di paesi terzi, indipendentemente dalle norme relative all'esecuzione alle condizioni migliori e dai costi sostenuti dai clienti al dettaglio o da alcuni professionisti.

Infine, essendo pienamente consapevole delle numerose sfide che hanno preceduto questo compromesso, dal punto di vista procedurale la Repubblica ceca avrebbe accolto con favore ulteriori discussioni in sede di Consiglio su questioni specifiche, come pure la valutazione delle potenziali implicazioni delle soluzioni considerate nel loro insieme.

Riconosciamo che la proposta introduce una serie di cambiamenti positivi e, tenuto conto del quadro complessivo, abbiamo deciso di sostenere il fascicolo."

<u>Punto 6 dell'elenco dei punti "A":</u>	Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione <i>Adozione dell'atto legislativo</i>
--	--

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria può accettare il compromesso presentato.

Va osservato che la modifica della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali vieterà in futuro le pratiche riguardanti le asserzioni ambientali ingannevoli e i marchi di sostenibilità non certificati o non stabiliti da autorità pubbliche.

In merito al processo di adozione della direttiva in esame, l'Austria sottolinea che vi sono sostanziali sovrapposizioni con la proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali, che è oggetto di negoziati in parallelo. Al riguardo occorre ancora procedere a una semplificazione e a una netta razionalizzazione. Inoltre, l'Austria si rammarica del fatto che la Commissione europea non abbia ancora presentato una nuova valutazione d'impatto, richiesta a più riprese, in quanto la situazione iniziale è mutata e si deve tenere conto dei principi di "Legiferare meglio".

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

"La Repubblica slovacca sostiene gli obiettivi della proposta, che consistono nel rafforzare la protezione dei consumatori e nel responsabilizzare questi ultimi per la transizione digitale e verde. Tuttavia, l'accordo finale introduce numerosi nuovi obblighi per i professionisti senza adeguati benefici per la protezione dei consumatori.

La Slovacchia accoglie con favore e sostiene tutte le iniziative volte a fornire informazioni più chiare e complete ai consumatori affinché possano prendere decisioni di acquisto consapevoli. L'accordo finale introduce un nuovo obbligo di informazione ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, in base al quale i professionisti, utilizzando un formato grafico armonizzato, sono tenuti a informare i consumatori dell'esistenza e dei dettagli di una garanzia commerciale, se del caso, e della garanzia legale applicabile. La Slovacchia ritiene che tale obbligo sia sproporzionato ed è dell'avviso che tali informazioni possano essere fornite ai consumatori in modo meno oneroso."